

COMUNE DI BOVALINO

89034 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate Comunali (art. 1, commi 102-108, L.199/2025- Legge di Bilancio 2026).

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addi **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore 16:40, convocato con avvisi scritti in data 21.4.2026 prot. n. 7293 e integrati con avviso prot. n.7402 del 23.4.2026, trasmessi ai componenti il Consiglio ai sensi dell'art 32 del Regolamento comunale disciplinante l'attività del Consiglio comunale approvato con delibera C.C. n. 39 del 18.12.2025, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Filippo Musitano, in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N	COGNOME E NOME	Presente	N	COGNOME E NOME	Presente
1	MAESANO Vincenzo	SI	8	SACCO Francesco	SI
2	CATALDO Cinzia	SI	9	DE DOMENICO Maria	SI
3	FEDERICO Bruno	SI	10	SQUILLACI Bruno	SI
4	DATTILO Maddalena	SI	11	PARISI Teresa	SI
5	MUSITANO Filippo	SI	12	GIORGI Giovanni	NO
6	MARZANO Antonella	SI	13	PISCIUNERI Daniela	SI
7	BLEFARI Pasquale	SI			

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Maria Rosa DIANA.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo avere rilevato che risulta presente il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sul quarto punto all'ordine del giorno relaziona il **Sindaco Vincenzo MAESANO** dando lettura del suo intervento che consegna poi per essere allegato alla delibera (**all.1**).

Il cons.re Capogruppo del Gruppo Consiliare "SiAmo Bovalino" Bruno SQUILLACI preliminarmente evidenzia "il cambio di rotta" dell'Amministrazione comunale che oggi propone l'adesione alla rottamazione mentre del 2022 non ha ritenuto di aderire alla rottamazione quater.

Sottolinea che la mancata riscossione dei residui attivi è da imputare all'A.C. che amministra il Comune dal 2017.

Sottolinea come manchi agli atti qualsiasi previsione dei potenziali introiti conseguenti alla definizione agevolata, valutazione che sarebbe indispensabile per decidere se aderire alla rottamazione.

La relazione tecnica depositata, a firma del Responsabile dell'U.O. finanziaria e del RUP, pur nei suoi pregevoli contenuti, è priva delle necessarie conclusioni. Dà lettura della parte finale della relazione (prot. n. 3871 del 2.3.2026) nella quale si evidenzia come che la definizione agevolata delle entrate comunali richieda un attento bilanciamento tra esigenze di efficienza della riscossione e tutela della posizione finanziaria dell'Ente, e come implichi "una valutazione consapevole degli effetti sistemici sull'azione accertativa, sulla gestione del

contenzioso e sulla programmazione finanziaria... la scelta assume natura eminentemente discrezionale e deve essere sorretta da un'istruttoria tecnica adeguata".

Ritiene che la proposta, oggetto di votazione, sia priva delle propedeutiche valutazioni e previsioni contabili pertanto, il Gruppo SiAmo Bovalino che, in linea di principio è favorevole all'adesione, non può esprimersi favorevolmente in quanto l'assenza della documentazione istruttoria contabile non consente di pronunciare un voto consapevole, scevro da responsabilità per danno erariale.

Reputa il parere del Revisore dei Conti non esaustivo in quanto non si esprime sulla sostenibilità finanziaria della misura, sulla quantificazione degli effetti sul gettito e sulla coerenza dell'intervento con i principi di sana gestione finanziaria, veridicità e attendibilità delle previsioni di bilancio.

Alla luce di quanto esposto, e della relazione tecnica agli atti, dichiara che il gruppo SiAmo Bovalino non può esprimersi e chiede il rinvio della trattazione dell'argomento.

Evidenzia come non ci sia alcuna scadenza per aderire alla rottamazione quinquies e di come, anzi, sarebbe opportuno attendere in quanto si stanno verificando difficoltà operativa per le cartelle affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Fa riferimento a due articoli giornalistici nei quali si preannuncia una decisione del Mef sulla problematica che dovrebbe fornire una direttiva univoca per tutti i Comuni. Il rinvio consentirebbe di non dovere tornare in Consiglio a breve per modificare il Regolamento che comunque non è del tutto uguale a quello proposto da IFEL.

Il cons.re Capogruppo del Gruppo Consiliare "Bovalino al Centro" Daniela PISCIUNERI, preliminarmente, osserva come cambiare idea sulla rottamazione non sia da stigmatizzare, è il frutto di una diversa valutazione della situazione finanziaria.

Ritiene che il rinvio dell'adesione possa recare danno alle famiglie che attendono tale misura e che potrebbero nel frattempo essere oggetto di fermo amministrativo o di pignoramento.

Sulla proposta hanno espresso parere favorevole sia il Responsabile dell'Area Finanziaria sia il Revisore dei conti, previa le opportune valutazioni del caso, e, pertanto, il suo accoglimento non può comportare responsabilità contabile per i consiglieri.

Il cons.re di Maggioranza Maddalena DATTILO ricorda che nell'anno 2022 il Comune di Bovalino era ancora in dissesto finanziario e quindi l'eventuale adesione alla rottamazione quater avrebbe dovuto essere approvata dall'OSL. Ritiene che il Revisore dei Conti, nell'esprimere il parere favorevole sulla proposta, avrà sicuramente valutato la sostenibilità finanziaria della misura. La previsione del gettito è fortemente aleatoria essendo rimessa alla volontà dei cittadini e pertanto una quantificazione preventiva del gettito non potrebbe farsi.

Ribadisce l'urgenza di approvare il Regolamento per dare un tempestivo riscontro alle famiglie che attendono per definire le loro situazioni debitorie, bisogna agire nell'interesse della comunità e la comunità vuole la rottamazione.

Il cons.re Capogruppo del Gruppo Consiliare SiAmo Bovalino Bruno SQUILLACI dichiara che il suo Gruppo è favorevole alla rottamazione, tanto che ha presentato una mozione in merito. La Rottamazione va però regolamentata in modo corretto sulla base di una istruttoria contabile, che ritiene non sia stata fatta perchè non ci sono documenti, e, soprattutto, dopo che il MEF avrà dato le opportune direttive sui crediti affidati all'attività di riscossione di Agenzia delle Entrate-Riscossione in quanto, allo stato, dette situazioni non sono ricompresi nella rottamazione quinquies.

Esauriti gli interventi in Aula;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 102 a 110 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi per gli enti locali;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune di Bovalino intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2023, riscosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, e di accertamenti esecutivi affidati al concessionario alla data del 31/12/2023 o divenuti esecutivi al 31/12/2023;

ESAMINATA la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. (Articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199)", agli atti:

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge 199 del 30/12/2025, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: "I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023";

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (**all.2**);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 2 astenuti (cons.ri SQUILLACE-PARISI) per le motivazioni esposte in premessa, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge 199 del 30/12/2025;
3. di approvare il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell’art. 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199”, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Bovalino nella Sezione Amministrazione Trasparente;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai Concessionari per la riscossione coattiva del Comune di Bovalino;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata di uguale esito di quella precedente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Signor Presidente del Consiglio

Signori consiglieri

La bozza di regolamento sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale al punto all'ordine del giorno è redatta seguendo il regolamento tipo messo a disposizione da IFEL per i Comuni italiani.

Ovviamente, è stato rivisto e integrato nelle parti necessarie per renderlo approvabile e, soprattutto, aderente alla realtà del nostro Ente. Il lavoro svolto per giungere a questa proposta consiliare ha visto impegnati gli uffici, l'Amministrazione comunale e gli altri organi quali ad esempio il revisore subito dopo l'approvazione della Legge finanziaria 2026. Così, con la nota prot. n. 3871 del 02.03.2026, gli uffici presentavano una dettagliata relazione sulle modalità e gli effetti della definizione agevolata per l'Ente. Successivamente, è stata redatta la bozza che oggi si presenta in Consiglio.

Senza scendere nei dettagli delle singole norme, con la bozza in approvazione si è cercato di stabilire modalità e tempistiche chiare e favorevoli al contribuente, in linea anche con i principi dello Statuto del contribuente, senza che l'Ente possa subire conseguenze economico-finanziarie non sostenibili.

Il giusto equilibrio tra le opposte, ma ugualmente importanti esigenze: da un lato il contribuente che in periodi di grave incertezza e crisi economica mondiale ha necessità e volontà di regolarizzare i propri debiti anche con il Comune e dall'altro lato quest'ultimo che ha necessità di riscuotere i tanti tributi e le imposte che gravano sul proprio bilancio e che fanno parte dell'importante voce residui attivi che sono sicuramente un "rimpianto politico" (se si pensa a quanti servizi in più si sarebbero potuti erogare se fossero stati incassati) ma soprattutto un fardello economico che pesa sui conti e che, ai sensi della normativa di contabilità, non possono essere lasciati in eterno negli atti contabili.

Di tutto ciò si è avuto il parere favorevole del revisore dei conti che - unitamente all'U.O. Economico-Finanziaria - ha accertato con l'istruttoria la fattibilità, le modalità e la sostenibilità della definizione agevolata.

Questo regolamento consente la definizione agevolata di tributi e imposte, carichi tributari, ma anche di liti tributarie pendenti in base e nell'ambito di quanto è consentito dalla Legge finanziaria 2026 alla quale deve uniformarsi. Così, ad esempio ai sensi dell'art. 2 co. 6 del regolamento, i contribuenti devono presentare istanza per conoscere il proprio carico tributario definibile e poi successivamente ai sensi dell'art. 3 devono proporre istanza di definizione agevolata. Possono proporre una modalità di definizione ma poi sarà l'Ente, il concessionario e/o l'affidatario a stabilire le modalità di definizione agevolata ad esempio in unica soluzione o ratealmente.


Nella parte I[^] è prevista la definizione agevolata per i carichi emessi fino al 31.12.2023, di ingiunzioni e accertamenti esecutivi. Poi nella parte II[^] è prevista una specifica procedura per le liti pendenti e notificate al comune entro la data del 1.1.2026. Nella Parte III[^] è prevista la definizione agevolata dei ricorsi per liti pendenti al 1.1.2026 aventi ad oggetto atti impositivi non definitivi.

Infine, allegate al regolamento vi sono due diversi modelli di istanza che i contribuenti devono utilizzare per usufruire della definizione agevolata di che trattasi.

Per questi motivi si chiede l'approvazione e l'immediata esecutività.

Il Sindaco

Avv. Vincenzo Maesano



Prot 793, del
17/4/2026

COMUNE DI BOVALINO (RC)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.72 del 17/04/2026

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2026, alle ore 11.00 presso il suo studio a Rende in via Cilea 15, il Revisore dei Conti del Comune di Bovalino dott. Giovanni Filice, redige il presente verbale relativamente al seguente odg:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI E RELATIVA ATTUAZIONE.

Il revisore,

Vista,

- la proposta di deliberazione del consiglio Comunale relativa all'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali;

vista:

- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni;

le disposizioni comprese nei commi da 102 a 110 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi per gli enti locali;

tenuto conto che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo

di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

visto altresì lo schema di regolamento predisposto,

Esprime parere favorevole

- sul regolamento per la definizione agevolata;
- sulla possibilità che il comune si avvalga della facoltà prevista dall'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge 199 del 30/12/2025, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi.

Di quanto sopra evidenziato viene redatto il presente verbale che di seguito viene sottoscritto con firma digitale.

Alle ore 12.52 la seduta è chiusa.

Il Revisore dispone che il presente verbale venga trasmesso: **al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale, al Dirigente dell'Ufficio Programmazione finanziaria.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti

dott. Giovanni Filice



COMUNE di BOVALINO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	4
Articolo 9 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata.....	5
Articolo 11– Termini e modalità di presentazione della domanda.....	5
Articolo 12– Importi dovuti.....	5
Articolo 13– Perfezionamento della definizione.....	6
Articolo 14– Diniego della definizione.....	7
Articolo 15– Sospensione del processo.....	7
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	7
Articolo 16 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 17 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 18 – Conciliazione agevolata	7
Articolo 19 – Entrata in vigore	7

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. L'affidatario/concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente della delibera di approvazione del presente regolamento, comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta all'affidatario/concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. L'affidatario/concessionario entro il termine di 30 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di venti rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e le restanti rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, l'affidatario/concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. Il mancato ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata determina l'inefficacia della definizione agevolata.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo pagamento di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'affidatario/concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche rideterminato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. L'affidatario/concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 9 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Bovalino per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI (e /o altre entrate tributarie o patrimoniali);
- b) il Gestore/Concessionario incaricato per quanto attiene la TARES e la TARI;
- c) il Gestore/Concessionario incaricato, per quanto attiene ICI, IMU, altre entrate tributarie o patrimoniali.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dall'affidatario/concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet entro il termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 12 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 10, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;

- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 13 – Perfezionamento della definizione.

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 12, entro i successivi 30 giorni.

2. Se l'importo dovuto è superiore a 250 (duecentocinquanta) euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. In caso di unica rata il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni (entro il termine di 30 gg.) dal perfezionamento della definizione. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con l'unica rata prevista o con la prima rata in scadenza. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 11, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 14 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 11, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 15 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 12. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 16 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 17 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026 ed aventi ad oggetto atti impositivi non definitivi.

Articolo 18 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 31.12.2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

MODELLO DI ISTANZA

Accesso documentale e ricognizione analitica del carico

finalizzata alla verifica delle posizioni definibili ai sensi della disciplina comunale di definizione agevolata

Da presentare separatamente a ciascun concessionario della riscossione

Al Concessionario della riscossione
Municipia Spa

PEC: _____

Sede: _____

Al Concessionario della riscossione
Area srl

PEC: _____

Sede: _____

Al Concessionario della riscossione
Ader spa

PEC: _____

Sede: _____

e, per conoscenza

Al Comune di Bovalino

Ufficio Tributi

PEC: protocollo@comune.bovalino.rc.it

OGGETTO

Istanza di accesso documentale e di ispezione analitica del carico affidato in riscossione, finalizzata alla verifica delle posizioni definibili ai sensi della disciplina comunale di definizione agevolata

DATI DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a Cognome e nome

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

residente in _____

via/piazza _____ n. _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

telefono _____ e-mail _____

PEC _____

contribuente interessato legale rappresentante della società/ente

erede delegato/procuratore

eventualmente per conto di:

denominazione _____

codice fiscale / partita IVA _____

sede legale _____

PREMESSO CHE

- il Comune di Bovalino ha previsto, con proprio regolamento approvato con deliberazione del CC n. del _____, una disciplina di definizione agevolata delle entrate di competenza comunale affidate in riscossione;
- ai fini della corretta valutazione dell'eventuale adesione da parte del contribuente, si rende necessario conoscere con precisione la consistenza dei carichi affidati, la loro natura, gli estremi degli atti presupposti e lo stato della riscossione;
- il richiedente vanta un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della propria posizione debitoria, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CHIEDE

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei principi di conoscenza degli atti e accesso alla documentazione tributaria richiamati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, il rilascio di una ispezione del carico riferita alla propria posizione debitoria, con riguardo alle entrate del Comune di Bovalino affidate a codesto concessionario.

In particolare, chiede che siano comunicati o trasmessi, per ciascuna partita iscritta o affidata:

1. gli estremi identificativi del carico del ruolo, della cartella o di altro atto posto in riscossione;
2. la tipologia di entrata cui il carico si riferisce;
3. l'annualità o il periodo di imposta di riferimento;
4. l'importo originario richiesto;
5. la distinta indicazione, ove disponibile, di quota capitale/tributo, sanzioni, interessi, aggio, spese di notifica, spese esecutive e ogni altro accessorio;
6. lo stato della riscossione, con indicazione di eventuali pagamenti effettuati, rateazioni in corso, sospensioni, sgravi, annullamenti totali o parziali, procedure cautelari o esecutive eventualmente attivate;
7. la data di affidamento del carico e ogni ulteriore elemento utile a verificare l'eventuale ammissibilità alla definizione agevolata prevista dal Comune;

8. copia, ove nella disponibilità del concessionario, degli atti e documenti relativi alla posizione debitoria del richiedente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

CHIEDE ALTRESÌ

che la risposta sia resa mediante:

invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: _____

invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: _____

rilascio di copia / estratto analitico della posizione debitoria

messa a disposizione per visione ed estrazione di copia

DICHIARA

- che la presente richiesta è formulata esclusivamente con riferimento alla propria posizione giuridica e debitoria, o a quella del soggetto rappresentato, e per finalità di tutela e regolarizzazione della stessa;
- che la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria per valutare l'eventuale accesso agli strumenti di definizione agevolata deliberati dal Comune e, più in generale, per la piena comprensione della posizione debitoria;
- di allegare documento di identità in corso di validità e, ove necessario, documentazione attestante la qualità di rappresentante, delegato o erede.

Richiesta di definizione del procedimento

Si chiede che il procedimento venga definito nel termine di legge e che l'eventuale diniego, limitazione o differimento dell'accesso sia motivato in forma espressa. Il procedimento di accesso documentale deve concludersi entro trenta giorni dalla richiesta.

ALLEGATI

copia documento di identità

eventuale delega/procura

eventuale visura/certificato camerale

eventuale documentazione attestante la qualità di erede

eventuale copia di atti già in possesso del richiedente

Luogo e data _____

Firma _____

MODELLO DI ISTANZA DICHIARAZIONE DI ADESIONE
ai sensi della legge 199 del 30/12/2025 art.1 commi 102-110

Alla società concessionaria della Riscossione

Al Comune di Bovalino
Ufficio Tributi

PEC: protocollo@comune.bovalino.rc.it

DATI DEL RICHIEDENTEⁱⁱⁱ

Il/La sottoscritto/a Cognome e nome _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

residente in _____

via/piazza _____ n. _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

telefono _____ e-mail _____

PEC _____

in proprio

oppure, se del caso, in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare di impresa individuale
- amministratore
- procuratore
- erede
- tutore/curatore /amministratore di sostegno
- altro

di

Cognome e nome/ Denominazione /Ragione sociale _____

nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
residente in _____
via/piazza _____ n. _____
CAP _____ Comune _____ Prov. _____
telefono _____ e-mail _____
PEC _____

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali previste dall'art 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi,

DICHIARA

di voler aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali disciplinata

- dall' art. 1, commi 102-110, della L. 30 Dicembre 2025 n. 199;
- dal Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e/o patrimoniali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- dalla determinazione attuativa n. del, (ove prevista)

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla predetta definizione agevolata con riferimento ai seguenti atti/carichi/posizioni debitorie rientranti nell'ambito applicativo della disciplina comunale:

1. atto/avviso/ingiunzione/accertamento n. _____ del _____
2. atto/avviso/ingiunzione/accertamento n. _____ del _____
3. atto/avviso/ingiunzione/accertamento n. _____ del _____
4. atto/avviso/ingiunzione/accertamento n. _____ del _____
5. atto/avviso/ingiunzione/accertamento n. _____ del _____

oppure

come da elenco allegato, datato e sottoscritto, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente istanza.

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere a conoscenza che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'applicazione delle norme previste dal Regolamento Comunale sopra richiamato, con pagamento delle somme dovute nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla disciplina approvata dall'Ente;
- di accettare integralmente le condizioni, i limiti e gli effetti della definizione agevolata previsti dalla normativa statale di riferimento e dalla regolamentazione comunale;
- di essere consapevole che l'ammissione al beneficio è subordinata alla verifica, da parte dell'Ente o del soggetto concessionario incaricato, della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal regolamento comunale;
- di impegnarsi al pagamento integrale delle somme dovute nei termini che saranno indicati nella comunicazione di accoglimento dell'istanza.

OPZIONE DI PAGAMENTO

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler effettuare il pagamento

in unica soluzione, entro il termine indicato dal Comune nella comunicazione di accoglimento;

oppure

in forma rateale, secondo il numero massimo di rate, le scadenze, e le modalità previste dal Regolamento comunale e specificate nella comunicazione dell'Ente;

oppure

in n. _____ rate, nei limiti consentiti dalla disciplina regolamentare vigente.

DICHIARAZIONE IN ORDINE AI CONTENZIOSI

Con riferimento agli atti sopra indicati, il/la sottoscritto/a dichiara:

che non risultano pendenti ricorsi, opposizioni, impugnazioni o altri giudizi;

oppure

che risultano pendenti i seguenti giudizi:

e, in tal caso,

si impegna a rinunciare agli stessi nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale, assumendo ogni conseguente onere formale e sostanziale.

PRENDE ATTO

CHE:

- a) la presente istanza produce effetti esclusivamente con riguardo agli atti e alle posizioni debitorie in essa specificatamente indicati;
- b) l'Ente procederà all'istruttoria della domanda e comunicherà l'esito della stessa, nonché l'ammontare delle somme complessivamente dovute, i termini e le modalità di pagamento;
- c) il mancato, tardivo e insufficiente versamento delle somme dovute comporterà gli effetti decadenziali previsti dal regolamento comunale e dalla disciplina applicabile;
- d) per tutto quanto non espressamente indicato nella presente istanza trovano applicazione la legge, il regolamento comunale e gli atti attuativi dell'Ente.

RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione inerente alla presente istanza sia trasmessa al seguente recapito:

- PEC _____
- E-mail _____
- domicilio presso _____
- Residenza/sede sopra indicata

Documentazione allegata

Alla presente istanza si allega:

- copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del delegato, ove presente;
- eventuale delega/procura/titolo rappresentativo;
- elenco degli atti/carichi oggetto di definizione;
- copia degli atti per i quali si chiede la definizione, ove necessaria;
- documentazione relativa a giudizi pendente, ove esistente;
- ulteriore documentazione utile:

_____.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di essere consapevole che i dati conferiti saranno trattati dal Comune di Bovalino, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'istruttoria della

presente istanza, alla gestione del procedimento amministrativo e ai conseguenti adempimenti di legge

Bovalino, data _____

Firma _____

ⁱLa presente istanza può essere riferita, a discrezione del contribuente, a tutti gli atti rientranti nella definizione agevolata ovvero anche soltanto a una parte di essi; è pertanto facoltà del richiedente individuare, inserendone in elenco gli estremi, gli avvisi le ingiunzioni e gli accertamenti per i quali intende avvalersi del beneficio

ⁱⁱ **ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI** ai sensi dell'art. 1, commi 102-110 della Legge 30 Dicembre 2025, n. 199 e del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e/o patrimoniali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n....

Il presente modello è predisposto per la presentazione, da parte dei contribuenti interessati, dell'istanza di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento approvato dal Comune. Con la presente istanza il richiedente domanda l'ammissione al beneficio con riferimento agli atti e alle posizioni debitorie definibili, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla disciplina comunale.

Messaggio numero 118006 del 27-03-2026 ora 12:52

Mittente

Signati Grazia

Destinatario

Maesano Vincenzo

Oggetto

ISTANZA DI ISPEZIONE CARICHI ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Messaggio numero 118006 del 27-03-2026 ora 12:52

Mittente	Signati Grazia
Destinatario	Maesano Vincenzo
Oggetto	ISTANZA DI ISPEZIONE CARICHI ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE

Messaggio numero 117685 del 25-03-2026 ora 10:40

Mittente	Signati Grazia
Destinatario	Maesano Vincenzo
Oggetto	Istanza di accesso documentale e di ispezione analitica del carico affidato in riscossione, finalizzata alla verifica delle posizioni definibili ai sensi della disciplina comunale di definizione agevolata

Alla c.a. del Sig. Sindaco

In allegato alla presente, si trasmette bozza modello istanza di accesso e ispezione documentale dei carichi affidati alle società di riscossione, come da accordi precedentemente intercorsi.

Cordiali saluti,
Grazia Signati

Messaggio numero 117754 del 25-03-2026 ora 15:16

Mittente

Maesano Vincenzo

Destinatario

Signati Grazia

Oggetto


Re:Istanza di accesso documentale e di ispezione analitica del carico affidato in riscossione,
finalizzata alla verifica delle posizioni definibili ai sensi della disciplina comunale di definizione agevolata

Molto ben
Grazie

Alla c.a. del Sig. Sindaco

In allegato alla presente, si trasmette bozza modello istanza di accesso e ispezione documentale dei carichi affidati alle società di riscossione, come da accordi precedentemente intercorsi.

Cordiali saluti,
Grazia Signati



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to avv. Filippo MUSITANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Rosa DIANA

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA
IL RESPONSABILE
f.to dott. Antonio MUSCARI

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE
IL RESPONSABILE
f.to dott. Antonio MUSCARI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni.
Data 04/05/2026

IL MESSO COMUNALE
f.to Marco ANTICO

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/05/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Rosa DIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data 27/04/2026

Li, 04/05/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Rosa DIANA

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale
Bovalino, li 04/05/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rosa DIANA

COMUNE di BOVALINO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	4
Articolo 9 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata	5
Articolo 11– Termini e modalità di presentazione della domanda	5
Articolo 12– Importi dovuti	5
Articolo 13– Perfezionamento della definizione	6
Articolo 14– Diniego della definizione	7
Articolo 15– Sospensione del processo	7
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI.....	7
Articolo 16 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 17 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 18 – Conciliazione agevolata.....	7
Articolo 19 – Entrata in vigore.....	7

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. L'affidatario/concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente della delibera di approvazione del presente regolamento, comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta all'affidatario/concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. L'affidatario/concessionario entro il termine di 30 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di venti rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e le restanti rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, l'affidatario/concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. Il mancato ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata determina l'inefficacia della definizione agevolata.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo pagamento di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'affidatario/concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche rideterminato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. L'affidatario/concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 9 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Bovalino per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI (e /o altre entrate tributarie o patrimoniali);
- b) il Gestore/Concessionario incaricato per quanto attiene la TARES e la TARI;
- c) il Gestore/Concessionario incaricato, per quanto attiene ICI, IMU, altre entrate tributarie o patrimoniali.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dall'affidatario/concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet entro il termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 12 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 10, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;

- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 13 – Perfezionamento della definizione.

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 12, entro i successivi 30 giorni.

2. Se l'importo dovuto è superiore a 250 (duecentocinquanta) euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. In caso di unica rata il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni (entro il termine di 30 gg.) dal perfezionamento della definizione. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con l'unica rata prevista o con la prima rata in scadenza. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 11, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 14 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 11, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 15 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 12. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 16 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 17 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026 ed aventi ad oggetto atti impositivi non definitivi.

Articolo 18 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 31.12.2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.